SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

VENERDÌ 2 LUGLIO 1965

(37ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PICARDI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme transitorie per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione » **(1160) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 433, 438, 442
BISORI 438, 439, 441
CRESPELLANI 435
DE LUCA 437, 438, 441
FABIANI 438, 439, 441, 442
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 436, 438, 440, 441
GIRAUDO, *relatore* 433, 440, 441, 442
NENNI Giuliana 436, 437, 438
PALUMBO 435, 436, 442
PETRONE 437
ZAMPIERI 437, 442

« Istituzione nella Regione Molise di uffici ed organi regionali dello Stato e di una delegazione regionale della Corte dei conti **(1167)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* 424

« Norme integrative e modificative delle leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, sullo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » **(1203)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . *Pag.* 426

La seduta è aperta alle 10.

Sono presenti i senatori: Agrimi, Aimoni, Bartolomei, Bisori, Bonafini, Crespellani, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Giraudo, Jodice, Maggio, Nenni Giuliana, Orlando, Palumbo, Petrone, Picardi, Schiavone, Tupini e Zampieri.

Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'interno Ceccherini e il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Gaspari.

PREZIOSI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione nella Regione Molise di uffici ed organi regionali dello Stato e di una delegazione regionale della Corte dei conti » (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione nella Regione Molise di uffici ed organi regionali dello Stato e di una delegazione regionale della Corte dei conti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico agli onorevoli colleghi che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha dato il parere favorevole.

Sul disegno di legge riferirò brevemente io stesso.

Come i colleghi ricordano, nel dicembre 1963 fu definitivamente varata la legge che istituiva la Regione Molise, staccandola dagli Abruzzi.

Poichè questa Regione è compresa tra quelle a statuto ordinario, valgono per essa le leggi che disciplinano l'ordinamento amministrativo regionale.

Il presente disegno di legge è diretto ad attuare un certo decentramento burocratico, analogamente a quanto predisposto nelle altre Regioni, e con una spesa non rilevante (23 milioni per l'esercizio 1965).

Con l'articolo 1 del disegno di legge si elencano i nuovi uffici regionali di amministrazione attiva e i relativi organi ausiliari dipendenti dai Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e dei trasporti e dell'aviazione civile, che avranno sede a Campobasso.

Con l'articolo 2 è prevista la trasformazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro e dell'Ufficio provinciale del lavoro, rispettivamente, in Ispettorato regionale del lavoro ed in Ufficio regionale del lavoro.

Con l'articolo 3 vengono istituiti gli organi di controllo occorrenti per garantire l'opportuna vigilanza sulle attività derivanti dal decentramento burocratico, e cioè la Ragioneria regionale dello Stato e la Delegazione regionale della Corte dei conti.

L'articolo 4 stabilisce le competenze di questi nuovi uffici.

Con l'articolo 5 si dispone che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge sia attuata l'istituzione di questi uffici ed organi e che la data di inizio del loro funzionamento sia resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nel foglio degli annunzi legali e nell'albo della provincia di Campobasso, nonchè negli albi dei Comuni della Provincia stessa.

L'articolo 6 prescrive la trasmissione ai nuovi uffici ed organi regionali degli atti pendenti presso quelli attualmente competenti e l'articolo 7 aumenta di una unità i posti assegnati al coefficiente 900 della dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Ritengo di poter proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, che, ripeto, è una conseguenza diretta della costituzione della Regione Molise, di cui alla legge costituzionale 27 dicembre 1963, numero 3.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nella Regione del Molise sono istituiti, con sede in Campobasso, i seguenti uffici regionali ed organi collegiali:

Provveditorato regionale alle opere pubbliche e Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato stesso, dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, Ispettorato regionale delle foreste e Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e Comitato regionale coordinamento

trasporti, dipendenti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'Ispettorato provinciale del lavoro e l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, esistenti in Campobasso, assumono la denominazione, rispettivamente, di Ispettorato regionale del lavoro e di Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

(*È approvato*).

Art. 3.

Sono istituite, con sede in Campobasso, la Ragioneria regionale dello Stato per il Molise, dipendente dal Ministero del tesoro, e la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Molise.

(*È approvato*).

Art. 4.

Gli uffici ed organi predetti esercitano nell'ambito regionale le funzioni attribuite ai corrispondenti uffici ed organi esistenti nelle altre Regioni.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'istituzione degli uffici ed organi di cui agli articoli 1, 2 e 3 è attuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data di inizio del loro funzionamento verrà resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo della provincia di Campobasso e negli albi dei comuni della provincia medesima.

Alla data di inizio di funzionamento degli uffici ed organi stessi cessano, relativamente al territorio della Regione del Molise, tutte le competenze esercitate dai corrispondenti uffici ed organi situati in altre regioni.

(*È approvato*).

Norme transitorie e finali.

Art. 6.

Gli atti relativi ad affari interessanti il territorio della Regione del Molise pendenti presso uffici ed organi regionali situati fuori della Regione medesima, alla data di inizio di funzionamento degli uffici ed organi di cui alla presente legge, sono trasmessi a questi ultimi.

(*È approvato*).

Art. 7.

In relazione alla istituzione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di cui all'articolo 1, i posti assegnati al coefficiente 900 con l'articolo 1, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 131, concernente la dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono aumentati di una unità.

(*È approvato*).

Art. 8.

All'onere derivante dal precedente articolo ed a quello per i locali dei nuovi uffici ed organi istituiti con la presente legge, valutati per l'anno 1965 in lire 23 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Agli oneri per il funzionamento degli stessi uffici ed organi si provvede con i normali stanziamenti degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni competenti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative e modificative delle leggi 3 aprile 1958, n. 460, e 26 luglio 1961, n. 700, sullo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1203) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative e modificative delle leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, sullo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico agli onorevoli colleghi che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Sul disegno di legge riferirò brevemente io stesso.

Il disegno di legge al nostro esame è importante, pur essendo semplice nella sua strutturazione.

Con la legge 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, si è avuta la regolamentazione dello stato giuridico e dell'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Queste norme hanno dato buona prova per quanto riguarda la selezione dei migliori ad ottenere l'avanzamento della carriera. Pertanto, si sono manifestate insufficienze e deficienze per quanto riguarda la promozione a scelta al grado di maresciallo di 3ª e di 1ª classe, che era stata introdotta dalla predetta legge n. 460 del 1958 e che aveva sostituito il criterio dell'anzianità, creando notevoli spostamenti di posizioni e determinando quindi negli interessati un certo disagio e una certa confusione. In tal modo, si è resa precaria la situazione di molti sottufficiali, soprattutto per la sproporzione esistente tra gli scrutinati ed i posti disponibili.

E questo è il primo fondamentale motivo che ha spinto il Governo a presentare il disegno di legge. Ma vi sono anche altri motivi.

L'avanzamento per esami avveniva senza tener conto delle materie di specializzazione che oggi sono molto curate dalla polizia. Si è ritenuto quindi necessario includere queste materie per quanto riguarda l'avanzamento ad esami.

Inoltre, vi è la necessità di adeguare le norme, che subordinano l'ammissione agli esami ed agli scrutini al possesso di determinate classificazioni annuali, alla legge 5 novembre 1962, n. 1695, con cui è stata data una diversa disciplina alla materia concernente i documenti caratteristici del personale dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, stabilendosi che il giudizio annuale nei confronti del personale militare, si conclude, invece che con le classifiche di ottimo, buono con punti 3, buono con punti 2, buono, mediocre e cattivo, con le nuove qualifiche di eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media ed insufficiente.

Si era pertanto creato un contrasto tra la formulazione usata nel giudizio annuale per questi sottufficiali e la formulazione dettata dalla legge n. 1695 del 1962.

Ed è questo il terzo motivo che ha spinto il Governo a presentare il disegno di legge in esame.

Nel disegno di legge sono contenute altre norme di carattere secondario destinate a dare un assetto organico a tutta la materia, salvaguardando gli interessi di carriera dei dipendenti, anche per quanto riguarda l'assenza forzata dal servizio per ragioni di infermità.

L'articolo 1 del disegno di legge riguarda i requisiti generali per l'ammissione agli esami e agli scrutini.

L'articolo 2 concerne il concorso per esami per l'ammissione al corso di abilitazione al grado di vicebrigadiere.

L'articolo 3 riguarda la riammissione al corso allievi sottufficiali.

L'articolo 4 si riferisce agli allievi i quali, per causa indipendente dalla loro volontà, non hanno potuto sostenere gli esami e sono quindi rinviati a frequentare il corso successivo.

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 riguardano l'avanzamento al grado di maresciallo di 3ª classe e gli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16 l'avanzamento al grado di maresciallo di 1ª classe.

L'articolo 17 concerne la composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi, l'articolo 18 la determinazione delle nuove classificazioni per l'ammissione al concorso per esami al grado di vicebrigadiere e per la proporzione a brigadiere e a maresciallo di 2ª classe; l'articolo 19 l'avanzamento ordinario al grado di appuntato.

Detto questo, non mi resta che invitare la Commissione all'approvazione del disegno di legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I.

Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460

Art. 1.

Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 75 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il comma seguente:

« È, inoltre, necessario aver riportato le qualifiche indicate nei successivi articoli, previste dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695, che resta estesa al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Qualora tali qualifiche non siano state attribuite per assenza dal servizio determinata da malattia dipendente da causa di servizio, si farà riferimento, ai fini dell'ammissione agli esami ed agli scrutini, all'ultimo o alle ultime qualifiche attribuite o, se queste mancano, al giudizio espresso nei rapporti informativi per i periodi di servizio prestati ».

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 80 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« L'esame di concorso consiste in due prove: una scritta ed una orale.

Per la prova scritta il candidato ha facoltà di scelta nell'ambito di una terna di temi concernenti argomenti di carattere generale relativi ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici ed alla motorizzazione.

La prova orale verte su materie attinenti ai servizi d'istituto.

I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica, i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso.

La data della prova scritta deve essere comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi.

La prova orale è superata se il candidato consegue votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.

Ai candidati che superino le prove facoltative, è attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e, comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Al candidato deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova orale almeno venti giorni prima di quello in cui detta prova avrà luogo.

Il giudizio sull'idoneità e la formazione delle graduatorie sono demandati ad una commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 113.

La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto della prova scritta con quello della prova orale, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parità di voti ha la precedenza il concorrente che rivesta il grado di appuntato; a parità di grado il più anziano in ruolo ».

(*È approvato*).

Art. 3.

Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 81 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il comma seguente:

« I vincitori del concorso, i quali, per infermità o per altra causa indipendente dalla loro volontà, non abbiano potuto essere inviati al corso allievi sottufficiali, sono ammessi a frequentare il corso successivo. Il rinvio può avvenire per una sola volta ».

(*È approvato*).

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 82 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dai seguenti commi:

« Gli allievi che siano rimasti assenti dal corso per più di novanta giorni o che non abbiano potuto sostenere gli esami per infermità o per altra causa indipendente dalla loro volontà sono rinviati a frequentare il corso successivo; la stessa disposizione si applica agli allievi che siano rimasti assenti per più di sessanta giorni e che ne facciano domanda. Il corso si può ripetere per una sola volta.

I posti da conferire in conformità al secondo comma dell'articolo 81 ed al precedente comma saranno portati in diminuzione a quelli da ricoprire con i concorsi successivi.

Sono esclusi dal corso gli allievi che riportino punizione di rigore od altra più grave ».

(*È approvato*).

Art. 5.

L'articolo 91 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Aver esercitato per almeno due anni, nel grado di brigadiere o nel grado di vicebrigadiere, attribuzioni specifiche di polizia o tecniche in incarichi determinati con decreto del Ministro è requisito necessario per l'ammissione all'avanzamento al grado di maresciallo di 3ª classe.

L'avanzamento al grado predetto ha luogo per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno mediante concorso per esame di merito, per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianità congiunta al merito.

I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento per metà al contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianità.

L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuati viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito prima e di quello destinato alla scelta poi.

Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 77 ».

(*È approvato*).

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 92 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente comma:

« Al concorso per esame di merito per lo avanzamento a maresciallo di 3ª classe pos-

sono partecipare i brigadieri con almeno tre anni di anzianità di grado in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75 e dall'articolo 91 primo comma, i quali nel quadriennio che precede la data del bando non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di « superiore alla media » e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave ».

(*È approvato*).

Art. 7.

L'articolo 93 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il concorso per esame di merito consiste in due prove scritte ed una orale.

La prima prova scritta verte su argomenti di carattere generale attinenti ai servizi di istituto.

Per la seconda prova scritta il candidato ha facoltà di scelta nell'ambito di una terna di temi concernenti i servizi di polizia attiva, i servizi tecnici e la motorizzazione.

La prova orale verte su materie attinenti ai servizi di istituto.

I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica, i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale è superata se il candidato consegue votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.

Ai candidati che superino le prove facoltative è attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e, comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione con la indicazione dei voti riportati nelle prove scritte.

Si osservano, inoltre, le norme di cui all'articolo 80 comma quinto e decimo.

La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto di media delle due prove scritte ed il voto della prova orale, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parità di voti ha precedenza il più anziano in ruolo ».

(*È approvato*).

Art. 8.

L'articolo 94 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il numero dei brigadieri da valutare per l'avanzamento, a scelta, al grado di maresciallo di 3ª classe è determinato in misura pari ad otto volte i posti riservati alla scelta ai sensi dell'articolo 91.

Allo scrutinio sono ammessi, secondo l'ordine di ruolo, i brigadieri con almeno quattro anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 75 e 91 primo comma, i quali, nel quadriennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifiche inferiori a quella di « superiore alla media », e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato, punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio sull'avanzamento è espresso dalla commissione di cui all'articolo 112 che, previa particolareggiata determinazione dei criteri di massima, compila la graduatoria di merito mediante l'attribuzione da parte di ogni componente, per ognuna delle seguenti categorie di titoli, di un punteggio contenuto entro il limite indicato a fianco delle categorie stesse:

1) anzianità di servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel grado rivestito: punti 30;

2) qualità fisiche, morali e di carattere: punti 30;

3) cultura generale e professionale: punti 20;

4) qualità professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito in relazione all'esercizio del comando effettivo di reparto ovvero allo svolgimento di attribuzioni specifiche d'istituto: punti 40;

5) benemerenze di servizio e di guerra: punti 30.

Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al centesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione per la formazione della graduatoria ».

(*È approvato*).

Art. 9.

Dopo l'articolo 94 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è aggiunto il seguente articolo 94-*bis*:

« All'avanzamento ad anzianità congiunta al merito al grado di maresciallo di 3ª classe sono ammessi i brigadieri con almeno cinque anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75 ed all'articolo 91 — primo comma — i quali, nel triennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di « nella media » e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio di idoneità è formulato dalla commissione di avanzamento di cui all'articolo 112 ».

(*È approvato*).

Art. 10.

L'articolo 95 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli articoli 93 e 94 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ad anzianità congiunta al merito di cui all'articolo 94-*bis*.

Le promozioni sono conferite nell'ordine di graduatoria.

I vincitori del concorso per esame di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi per anzianità ».

(*È approvato*).

Art. 11.

L'articolo 97 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento al grado di maresciallo di 1ª classe ha luogo, per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per esame di merito, per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianità congiunta al merito.

I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento per metà al contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianità.

L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuati viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito prima e di quello destinato alla scelta poi.

Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 77 ».

(*È approvato*).

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 98 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente comma:

« Al concorso per esame di merito per lo avanzamento a maresciallo di 1ª classe possono partecipare i marescialli di 2ª classe con almeno tre anni di anzianità di grado in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75, i quali nel quadriennio che precede

la data del bando non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di « superiore alla media » e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave ».

(*È approvato*).

Art. 13.

L'articolo 99 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« L'esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 1ª classe consiste in due prove scritte ed una orale e pratica.

La prima prova scritta verte su argomenti di carattere generale attinenti ai servizi di istituto.

Per la seconda prova scritta il candidato ha facoltà di scelta nell'ambito di una terna di temi concernenti i servizi di polizia attiva, i servizi tecnici e la motorizzazione.

La prova orale e pratica verte su materie attinenti ai servizi di istituto.

I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica, i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale e pratica è superata se il candidato consegue votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.

Ai candidati che superino le prove facoltative è attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e, comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione con la indicazione dei voti riportati nelle prove scritte.

Si osservano, inoltre, le norme di cui all'articolo 80 comma quinto e decimo.

La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto di media delle due prove scritte ed il voto della prova orale e pratica, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parità di voti ha precedenza il più anziano in ruolo ».

(*È approvato*).

Art. 14.

L'articolo 100 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il numero dei marescialli di 2ª classe da valutare per l'avanzamento, a scelta, al grado di maresciallo di 1ª classe è determinato in misura pari ad otto volte i posti riservati alla scelta ai sensi dell'articolo 97.

Allo scrutinio sono ammessi, seguendo l'ordine di ruolo, i marescialli di 2ª classe con almeno tre anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel biennio che precede la data dello scrutinio, non abbiano conseguito qualifiche inferiori a quella di « superiore alla media », e non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Per l'avanzamento di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 94, commi terzo e quarto ».

(*È approvato*).

Art. 15.

Dopo l'articolo 100 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è aggiunto il seguente articolo 100-*bis*:

« All'avanzamento ad anzianità congiunta al merito al grado di maresciallo di 1ª classe sono ammessi i marescialli di 2ª classe con almeno quattro anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel triennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di « nella media » e nel biennio anteriore alla data predetta

non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio di idoneità è formulato dalla commissione di avanzamento di cui all'articolo 112 ».

(*È approvato*).

Art. 16.

L'articolo 101 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli articoli 98 e 100 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ad anzianità congiunta al merito di cui all'articolo 100-*bis*.

Le promozioni sono conferite nell'ordine di graduatoria.

I vincitori del concorso per esame di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi ad anzianità ».

(*È approvato*).

Art. 17.

L'articolo 113 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 84 della presente legge, le commissioni giudicatrici dei concorsi e degli esami di idoneità previsti dalla presente legge sono nominati di volta in volta con decreto del Ministro e sono costituite:

dal direttore della divisione forze armate di polizia della direzione generale della pubblica sicurezza o da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la direzione generale della pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, presidente;

da quattro membri scelti tra le seguenti categorie:

funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a direttore di sezione od a commissario capo di pubblica sicurezza;

ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non inferiore a tenente colonnello.

Per le prove scritte, integrative e facoltative dei concorsi per esami di merito di cui agli articoli 80, 93 e 98 la commissione giudicatrice può essere integrata da esperti.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile o della pubblica sicurezza con qualifica non superiore a consigliere di prima classe o commissario, od un ufficiale del Corpo di grado non superiore a maggiore ».

(*È approvato*).

Art. 18.

Negli articoli 79, 90 e 96 della legge 3 aprile 1958, n. 460, le parole: « classifica non inferiore a buono con tre » sono sostituite dalle seguenti: « qualifica non inferiore a nella media ».

(*È approvato*).

TITOLO II.

Integrazione alla legge 26 luglio 1961, n. 709

Art. 19.

L'articolo 52 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento al grado di appuntato ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianità seguendo l'ordine di ruolo.

All'avanzamento sono ammesse le guardie scelte in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 che hanno conseguito nell'ultimo anno qualifica non inferiore a « nella media », non hanno riportato nei due anni precedenti lo scrutinio punizioni di rigore o altra più grave e non si trovano sottoposte ad esperimento.

Qualora alle guardie scelte non siano state attribuite le note di qualifica per uno o

più anni, per assenza dal servizio dovuta a malattia dipendente da causa di servizio, si farà riferimento all'ultima qualifica attribuita.

La promozione è conferita con decreto ministeriale previo parere della commissione di avanzamento di cui all'articolo 55 ».

(*È approvato*).

Art. 20.

Dopo l'articolo 52 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è aggiunto il seguente articolo 52-*bis*:

« L'avanzamento al grado di appuntato può avere luogo anche per merito straordinario nei confronti delle guardie e delle guardie scelte che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di speciale importanza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di adempiere lodevolmente le funzioni del grado superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e la incolumità pubblica, ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, conferendo particolare prestigio all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La proposta di avanzamento per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal prefetto della provincia in cui sono avvenuti, su rapporto del comandante del Corpo, nonchè del questore o dei dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari e gli uffici di polizia di frontiera, ove si tratti di guardie o guardie scelte addette ai reparti provinciali e alle predette specialità.

Sulla proposta decide il Ministro previo parere favorevole della commissione di avanzamento di cui all'articolo 55 della presente legge, espresso ad unanimità di voti.

Per l'avanzamento di cui al precedente articolo, per le guardie si prescinde dal requisito del possesso della qualifica di guardia scelta ».

(*È approvato*).

TITOLO III.

Disposizioni transitorie

Art. 21.

Al primo corso allievi sottufficiali che avrà luogo dopo la data di entrata in vigore della presente legge potranno essere ammessi anche i militari di pubblica sicurezza che siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 successivamente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Per i militari di cui al precedente comma l'ammissione al corso allievi sottufficiali è subordinata alla condizione che essi non abbiano riportato punizione di rigore od altra più grave e siano fisicamente idonei.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme transitorie per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione » (1160)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme transitorie per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione ».

Come gli onorevoli senatori ricorderanno, nella precedente seduta fu nominata una Sottocommissione con l'incarico di formulare in modo chiaro le modificazioni auspicate in Commissione. La Sottocommissione ha lavorato con lena ed ha presentato un nuovo testo del provvedimento che io prego il relatore, senatore Giraudo, di illustrarci.

G I R A U D O , *relatore*. Come ha detto l'onorevole Presidente, la Sottocommissione ha adempiuto il suo mandato, anche con la collaborazione del dottor Terranova, Capo di Gabinetto del Ministro per la riforma

della pubblica Amministrazione.

Il principio che ci ha guidati è stato quello di realizzare il criterio della pariteticità, criterio veramente difficile e complesso da realizzarsi in concreto: personalmente, come sapete, il mio parere è stato contrario al principio della pariteticità assoluta in un organo che non ha scopi di tutela diretta degli interessi del personale, ma che è rivolto ad assicurare la presenza del personale in un'attività consultiva, utile a fornire al Governo le indicazioni necessarie per tutti i provvedimenti che si riferiscono alla pubblica Amministrazione.

Questo criterio, peraltro, come ho già detto, è stato seguito nella formulazione dello articolo unico che abbiamo predisposto, secondo il quale sono membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione 20 funzionari scelti dal Governo e 20 dipendenti civili dello Stato in rappresentanza del personale scelti dalle confederazioni, almeno nella prima costituzione del Consiglio.

Di tale articolo unico do lettura a quei componenti la Commissione che ancora non ne fossero a conoscenza, nonostante l'invio del testo a tutti i Commissari, curato dalla Presidenza.

Articolo unico.

L'articolo 139 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Art. 139.

(*Nomina dei membri ordinari*).

I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sono membri ordinari:

a) il Ragioniere generale dello Stato;

b) due magistrati del Consiglio di Stato e due della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, designati dai rispettivi presidenti;

c) dodici ditettori generali scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri tra il personale appartenente a Ministeri diversi;

d) un sostituto avvocato generale dello Stato designato dall'Avvocato generale;

e) due professori ordinari di università designati dal Ministro per la pubblica istruzione;

f) venti dipendenti civili dello Stato in rappresentanza del personale.

Nella prima costituzione del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione alla nomina dei venti rappresentanti del personale si provvede mediante designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Qualora tali designazioni non siano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri provvederà d'ufficio.

I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione, ad eccezione di quello di cui alla lettera *a*) del secondo comma, permangono in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Consiglio elegge in adunanza generale due presidenti di sezione da scegliere tra i membri ordinari di cui alle lettere *b*) e *c*) ».

Ora, a questo riguardo, desidero far osservare che tra i 20 funzionari nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, vi sono ben tre tipi diversi di funzionari, perchè ve ne sono alcuni con funzioni strettamente esecutive — mi riferisco ai direttori generali —, altri che hanno compiti di natura tecnico-scientifica — mi riferisco ai due professori ordinari di università che devono essere professori di diritto amministrativo — ed altri che appartengono ad organi di controllo che hanno funzioni giurisdizionali, e che sono i due magistrati del Consiglio di Stato e i due della Corte dei conti. Pertanto, di fronte ai 20 dipendenti civili dello Stato scelti dalle confederazioni, tutti appartenenti alle cinque categorie di personale civile dello Stato, ci sarebbero soltanto i direttori generali in

una posizione, si potrebbe dire, quasi di minoranza.

Il senatore Crespellani, nella seduta della Sottocommissione, mentre è stato d'accordo nel rispettare il mandato avuto dalla Commissione di strutturare il nuovo articolo, per quanto concerne, poi, il giudizio di merito sull'articolo così formulato, si è riservato di esprimersi successivamente.

Desidero infine far rilevare che il punto *f*) del nuovo testo, che nell'articolo 139 del testo unico corrispondeva al punto *g*) e che è diventato *f*) in quanto è stato soppresso il punto *c*) dove erano indicati quali membri del Consiglio anche 4 impiegati con qualifica non inferiore ad ispettore generale, dovrebbe essere completato, perchè vi si parla genericamente di venti dipendenti civili dello Stato in rappresentanza del personale senza indicare le carriere di appartenenza, mentre nell'articolo 139 del testo unico questo è specificato. Pertanto, bisognerà dire che dei 20 dipendenti dello Stato facenti parte del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione, quattro devono essere della carriera direttiva, quattro della carriera di concetto, quattro della carriera esecutiva, quattro della carriera del personale ausiliario e quattro del personale salariato.

Per quanto concerne il principio che nella prima costituzione del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione la nomina dei venti rappresentanti del personale debba avvenire mediante designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, anzichè farne un articolo distinto, abbiamo preferito inserirlo nello stesso articolo 1. Abbiamo anche previsto che le designazioni debbano essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta; se questo termine non verrà osservato, sarà il Presidente del Consiglio dei ministri a provvedere d'ufficio. È stato infine stabilito che i membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione, ad eccezione del Ragioniere generale dello Stato, permangano in carica tre anni e che possano essere riconfermati; inoltre, il Consiglio deve eleggere in adunanza generale i due presidenti di sezione, così come è previsto all'articolo 139.

C R E S P E L L A N I . Nella riunione della Sottocommissione, come ha già detto il senatore Giraudo, mi sono riservato di esprimere il giudizio sull'articolo così come è stato formulato, in quanto intendo fare un'affermazione che, pur non alterando il testo letterale concordato, tuttavia abbia valore di principio.

Il ministro Preti, che ha partecipato ai lavori della precedente seduta, ha accettato il concetto di pariteticità ed è proprio su tale concetto che io intendo fare riserva, perchè esso è accettabile soltanto quando esista con un'antitesi di interessi fra categorie. Ora, in un organismo che deve avere esclusivamente funzioni consultive, questo concetto non è assolutamente accettabile. Si può anche ammettere che più grande è il numero dei partecipanti e maggiori siano le esperienze e, quindi, più proficuo il contributo complessivo, ma deve essere escluso il concetto di pariteticità che, ripeto ancora una volta, presume un concetto di antitesi di interessi che non deve in alcun modo essere accettato.

Faccio anche le mie riserve sul numero dei componenti del Consiglio, perchè, se è vero che gli organi consultivi troppo ristretti danno, forse, un apporto limitato, è ancor più vero che quando sono troppo ampi finiscono spesso per creare più confusione che utilità. Comunque, se si ritiene che, data la vastità e la complessità della pubblica Amministrazione e dato lo scopo per cui questo Consiglio viene costituito, sia opportuno avvalersi dell'esperienza di tutto il personale dipendente posso anche concordare, ma desidero che risulti chiaramente che si accede alla formulazione concordata non in ossequio ad un principio di pariteticità.

P A L U M B O . Debbo manifestare il mio dissenso dal disegno di legge nella formulazione della Sottocommissione. Le ragioni sono le stesse che il Consiglio di Stato ebbe ad esprimere col parere reso nell'adunanza generale del 12 novembre 1964,

pubblicato nel volume degli atti della riforma della pubblica Amministrazione a pagina 33 e seguenti. Parere a seguito del quale il Governo ebbe a modificare il suo precedente disegno di legge tramutandolo nel provvedimento in discussione.

È, soprattutto, il principio della cosiddetta pariteticità tra i componenti di estrazione governativa, di diritto, o a scelta, e quelli eletti dal personale, o designati — come ora si vuole — dalle organizzazioni sindacali, principio ostentatamente affermato, che mi trova nettamente dissenziente. E ciò — si badi bene — non perchè non ammetta una presenza numerica, anche più larga di quella prevista, dei componenti provenienti dal personale civile; rappresentanza più larga alla quale avrei anche potuto dare il mio voto se fosse stata presente fin dalla prima stesura dell'articolo 139; ma perchè la pariteticità, alla quale ci si è voluti ispirare nel proporre la riforma della composizione del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione è frutto di una visione incongrua della posizione di tale organo nell'ordinamento amministrativo e finirà con l'essere causa di disfunzione dell'organo stesso.

N E N N I G I U L I A N A . Il ministro Preti aveva accettato il criterio della pariteticità dopo il parere espresso dal Consiglio di Stato.

P A L U M B O . Pariteticità di rappresentanze potrebbe apparire accettabile se il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione avesse compiti di composizione di conflitti tra Amministrazione e dipendenti, compiti, per così dire, sindacali, *lato sensu*. Ma così non è. Le attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione sono infatti quelli di alta consulenza sulle questioni amministrative comuni a tutti i rami dell'Amministrazione dello Stato in materia di ordinamento del personale civile e di organizzazione dei servizi. Attribuzioni, dunque, squisitamente tecniche e nelle quali è da richiedersi un contributo di esperienza e di saggezza che non ha niente a che fare con le suggestioni che possono derivare da interessi settoriali contrapposti.

La pariteticità contrasta con tali attribuzioni, snatura l'organo nelle sue attribuzioni e finirà con l'essere causa di inconvenienti.

Propongo pertanto che si respinga il disegno di legge.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Personalmente, temo sia sorto un sostanziale equivoco. Il concetto di pariteticità può essere accettato, evidentemente, solo nei riguardi dei rappresentanti dell'Amministrazione attiva dello Stato: tanti rappresentanti sindacali, tanti rappresentanti dell'Amministrazione attiva.

Ma io credo che nessuno di voi, onorevoli senatori, vorrà negare che, nel nostro ordinamento statuale, i rappresentanti degli organi giurisdizionali e consultivi dello Stato godono di una posizione del tutto particolare di indipendenza e che non si possono includere in un organo di questo genere senza in alcun modo distinguerli.

Ed è proprio questo concetto che il Consiglio di Stato ha ribadito. Infatti, a pagina 6 del volume degli atti della riforma della pubblica Amministrazione è detto chiaramente: « Queste considerazioni conducono a ritenere che, a fianco delle due predette categorie, ciascuno formata da 15 elementi, una posizione particolare debba essere riservata ai magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè agli avvocati dello Stato. Costoro, invero, per le garanzie di indipendenza di cui godono, per il prestigio loro riconfermato, o comunque per la peculiare funzione che svolgono, sono posti in una posizione di rilievo e di distacco assoluto nei confronti di tutti gli altri dipendenti civili dello Stato e perciò appaiono come elementi equilibratori che, nella diversità delle posizioni, sono in grado di apportare un contributo determinante alle deliberazioni del Consiglio ».

Pertanto, il voto del Consiglio di Stato ha sottolineato la particolare posizione che hanno i rappresentanti giurisdizionali degli organi consultivi e li ha voluti enucleare dai rappresentanti dell'Amministrazione attiva,

ponendo in risalto la posizione di indipendenza e di equilibrio che essi debbono conservare anche nell'ambito del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

Ora, se volessimo comprendere tra la paritetica rappresentanza della pubblica Amministrazione anche i designati di questi organi, evidentemente violeremmo un principio che è stato difeso anche dal Parlamento, allorchè, nell'ambito di quest'ultimo, è stato riaffermato il concetto della indipendenza della sfera giurisdizionale, che non può essere identificata con quella esecutiva.

Vorrei inoltre richiamare l'attenzione dei componenti la Commissione su una circostanza. Le Commissioni paritetiche, in che materia le abbiamo avute, nella storia della pubblica Amministrazione in Italia? Esattamente in materie riguardanti il personale. Per esempio, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, noi abbiamo Commissioni paratetiche che hanno possibilità di intervenire esclusivamente nelle materie che toccano direttamente la carriera e il funzionamento degli organi concernenti i dipendenti. Qualsiasi altra materia non viene trattata su base di pariteticità.

Inoltre, le stesse Commissioni paritetiche del personale non sono tali, perchè c'è un magistrato che le presiede e che non fa parte nè dell'uno nè dell'altro gruppo, proprio per assicurare l'indipendenza di giudizio e l'equilibrio nell'ambito del funzionamento della Commissione.

La pariteticità vi può essere, dunque, tra i rappresentanti sindacali e i rappresentanti dell'Amministrazione attiva, ma non possiamo qualificare il consigliere di Stato come un normale membro della pubblica Amministrazione. Significherebbe tornare indietro di qualche decennio ed ignorare tutto quello che abbiamo fatto per assicurare indipendenza e prestigio ai magistrati amministrativi.

Pertanto, dovremmo avere una rappresentanza sindacale di 20 membri ed una rappresentanza dell'Amministrazione attiva di 20 membri, ma poi due rappresentanti del Consiglio di Stato, due della Corte dei conti e un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato, dando, nel quadro di questa rappresentanza, agli organi giurisdizionali un certo maggior rilievo.

Z A M P I E R I . La questione, a mio avviso, è molto delicata ed anche molto complessa e non posso fare a meno di dichiarare che, di fronte alle parole pronunciate dai senatori Crespellani e Palumbo e dallo stesso rappresentante del Governo, sono molto perplesso. Non mi sento, pertanto, di accogliere l'emendamento all'articolo unico del provvedimento in questione presentato dalla Sottocommissione senza un esame più approfondito. Presentare in questo momento un emendamento all'emendamento significherebbe, d'altro canto, agire troppo affrettatamente. Per tale ragione, onorevole Presidente, chiedo di rinviare il seguito di questa discussione alla prossima o ad una delle prossime sedute, in modo da poter esaminare a fondo la questione e da preparare soddisfacenti emendamenti.

D E L U C A . Desidero soltanto far rilevare che vi è stato un capovolgimento della situazione — e non ne comprendo il perchè — in quanto il ministro Preti la volta scorsa ci ha fatto un discorso completamente diverso da quello che ha fatto oggi l'onorevole Sottosegretario. È stato detto che in una Commissione consultiva non è ammissibile l'introduzione del concetto della pariteticità, mentre io vorrei dire che è proprio in queste Commissioni che deve essere introdotto tale concetto.

Del resto, l'onorevole Preti la volta scorsa, di fronte alle obiezioni sollevate dalla Commissione che desiderava approfondire la questione, disse che era stato già raggiunto l'accordo con i sindacati, ed ora, invece, tutto ritorna in discussione, su basi diametralmente opposte.

N E N N I G I U L I A N A . Ritengo che sia più opportuno accettare la proposta del senatore Zampieri, e rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

P E T R O N E . Sono anch'io di questo parere: ci troviamo infatti di fronte ad un capovolgimento improvviso di posizioni.

F A B I A N I . Sono rimasto piuttosto perplesso di fronte alle osservazioni del Sottosegretario Gaspari. Non nego il compito di carattere particolare che devono assumere i rappresentanti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ma desidero far rilevare che il parere del Consiglio di Stato a questo proposito ci era noto anche la settimana scorsa, tanto è vero che vi abbiamo fatto più volte riferimento.

P R E S I D E N T E . Senatore Fabiani, piuttosto che entrare nel merito della discussione, sarebbe opportuno pronunciarci prima sulla proposta di rinvio.

F A B I A N I . Anch'io sono favorevole alla proposta di rinvio.

N E N N I G I U L I A N A . Devo dichiarare che siamo rimasti piuttosto colpiti dalle argomentazioni dell'onorevole Gaspari.

Non avremmo nulla in contrario ad accettare il testo del provvedimento con le modifiche proposte dalla Sottocommissione, ma se il senatore Zampieri insiste nella sua richiesta di rinvio, non ci opponiamo. Non vorrei, però, che a forza di rinviare si rimandasse *sine die* la nomina di questo Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

A me sembra che il disegno di legge, così come oggi viene al nostro esame, con le modifiche della Sottocommissione, sia notevolmente migliorato rispetto a quello presentato dal Consiglio dei ministri.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Vorrei far osservare al senatore De Luca che le Commissioni che nell'ambito dell'Amministrazione postale si occupano del personale degli uffici locali e delle agenzie sono paritetiche; tale pariteticità, peraltro, esiste fra i rappresentanti del personale e quelli dell'Aministrazione, mentre il magistrato che presiede le Commissioni non appartiene nè all'uno nè all'altro gruppo, ma è al di fuori di entrambi.

D E L U C A . In questo caso si tratta di una Commissione consultiva che deve dare il proprio parere su quella che sarà la riforma della pubblica Amministrazione, cioè su questo grande passo che deve compiere lo Stato repubblicano del nostro Paese. Ora anche il magistrato deve rientrare nel principio di pariteticità perchè lei non può negare, onorevole Sottosegretario, che una buona parte della burocrazia italiana vuole conservare determinate posizioni di predominio, ed è proprio questa la ragione per cui noi vogliamo che tutta la pubblica Amministrazione si trasformi e si democratizzi e per cui non possiamo accettare il concetto di un magistrato che sia al di fuori e al di sopra della Commissione.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Si tratta di conservare ai magistrati ed ai componenti di organismi giurisdizionali quella posizione che il Parlamento ha loro riconosciuta.

D E L U C A . Questa posizione la devono avere, e la hanno, quando esplicano le loro funzioni di magistrato, ma non quando fanno parte di una Commissione e devono dare l'apporto della loro esperienza quali membri della Commissione.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Vorrei dire al senatore De Luca che nella legge è detto che i rappresentanti del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato non partecipano a titolo personale, ma in quanto rappresentano degli organi giurisdizionali.

È chiaro, pertanto, che essi debbano mantenere una certa posizione di rilievo in seno alla Commissione.

B I S O R I . Noi abbiamo cominciato stamane ad affrontare l'esame del disegno di legge credendo di dover esaminare una determinata questione. Viceversa ci troviamo ora di fronte ad un problema molto diverso, complesso e grave.

A noi è stato presentato un disegno di legge dal titolo: « Norme transitorie per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione ». Di che tratta? Vediamo. Ci fu una delega legislativa, anni

fa, per la formazione dello statuto degli impiegati civili dello Stato. In base alla delega che il Parlamento allora conferì, e sentita una Commissione parlamentare, fu elaborato quel fondamentale statuto.

In esso, fra l'altro, è prevista la costituzione del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione. Quel Consiglio non ha soltanto il compito d'interessarsi a questioni concernenti lo stato giuridico ed economico del personale, ma ha anche un altro compito fondamentale: la consulenza al Governo in tutti i rami dell'Amministrazione, e così in materia di ordinamento, costituzione, organizzazione, perfezionamento tecnico dei servizi. Il Consiglio superiore, dunque, ha competenza anche in materie che interessano non solo gli impiegati, ma in genere l'andamento dell'Amministrazione pubblica e il funzionamento dello Stato italiano.

Nello statuto c'è un articolo — il 139 — che prevede la composizione del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

Ebbene: la relazione che accompagna il disegno di legge che ci è stato sottoposto narra come, dopo l'emanazione di un regolamento di esecuzione, furono indette le elezioni per la nomina di quel Consiglio, ma furono poi rinviate a tempo indeterminato su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria. La relazione narra pure che — per le difficoltà insorte con la richiesta di rinvio delle varie organizzazioni sindacali — il Governo riterrebbe opportuno stabilire con legge, in via transitoria, che per la prima costituzione del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione 15 rappresentanti del personale saranno designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Solamente questo vien proposto dal disegno di legge che questa Commissione è stata chiamata, dalla Presidenza del Senato, al esaminare in sede deliberante.

Ricordo che in una precedente seduta il ministro Preti ci spiegò come fosse urgente procedere alla costituzione del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione e, quindi, approvare il disegno di legge. Furon poi sollevate delle questioni circa il problema della cosiddetta « pariteticità », problema sul quale ciascuno di noi dovrà pronunciarsi con ponderazione. Abbiamo poi saputo che su quel problema il Consiglio di Stato aveva reso un parere, del quale una parte ci è stata letta stamani dal sottosegretario Gaspari.

F A B I A N I . Il ministro Preti disse qui di ritenere che il disegno di legge al nostro esame fosse veramente quello che doveva essere, fatto cioè secondo gli accordi sindacali.

B I S O R I . Noi abbiamo al nostro esame, in base a un deliberato del Consiglio dei ministri, un modesto disegno di legge che detta norme per la prima costituzione del Consiglio superiore, disegno di legge che, se fosse subito approvato, potrebbe immediatamente far funzionare questo organo.

Circa la « pariteticità », invece, esistono questioni gravi, risultanti dal parere del Consiglio di Stato, dal deliberato del Consiglio dei ministri, dall'atteggiamento delle organizzazioni sindacali.

A questo punto dobbiamo domandarci: riteniamo noi che — esaminando in sede deliberante un disegno di legge transitorio, composto di un solo articolo con cui si vorrebbero far nominare, per la prima costituzione del Consiglio superiore, taluni suoi membri non per elezione ma altrimenti — possiamo addentrarci nell'esame di un emendamento che vorrebbe anche, con un altro articolo, innovare in via permanente alle norme che regolano la composizione del Consiglio superiore?

Onorevoli colleghi, io penso che — se il disegno di legge avesse recato non una modesta norma transitoria come quella che reca, ma anche una modifica radicale, come quella che l'emendamento recherebbe, ad un articolo fondamentale dello statuto che stabilisce in via permanente la composizione del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione — la Presidenza del Senato non avrebbe assegnato il disegno di legge alla nostra Commissione in sede deliberante, ma avrebbe riservato d'esaminarlo all'intero Senato, che a suo tempo deliberò la delega da cui lo statuto ebbe vita.

Stando così le cose, a me pare che — se vogliamo concretamente lavorare e non perderci in discussioni ed in intralci procedurali che forse manderebbero alle calende greche l'esame del piccolo disegno di legge, importante ed urgente, che ci è stato sottoposto — ci convenga approvare quel disegno di legge così qual'è, lasciando intatta la questione dell'eventuale modifica dell'articolo 139.

In questo senso sarei più favorevole all'approvazione immediata del disegno di legge nel testo a noi pervenuto, che non alla proposta di rinvio formulata dal senatore Zampieri.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Desidero richiamare l'attenzione dei membri della Commissione sull'urgenza che il Governo possa contare, al più presto possibile, su questo organo, che ormai da tanti anni attende di essere costituito.

Ritengo che il ministro Preti non abbia aderito al principio della pariteticità, senza pregiudicare quelle che potevano essere le soluzioni future, per addivenire alla più rapida possibile costituzione di questo organo.

G I R A U D O , *relatore.* Anch'io ero favorevole ad approvare il disegno di legge nel testo presentato dal Governo, in quanto l'importante era assicurare l'entrata in funzione di questo organo; tuttavia, a questo punto, non possiamo ignorare nè quanto è stato detto in Commissione a proposito di questo provvedimento nè le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario le quali, peraltro, non sono in contrasto con quanto affermato dal Ministro, ma considerano la questione della pariteticità in modo meno rigido. L'onorevole Gaspari ha infatti voluto sottolineare che, in questa materia, non è possibile parlare del principio di pariteticità in senso formale senza svisare quello che è il criterio informatore di un organismo consultivo quale dev'essere il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

Non possiamo però neanche ignorare quelle che sono le richieste dei rappresentanti del personale. Si potrebbe pertanto arrivare, sostanzialmente, ad una forma di pariteticità tanto più che, per la prima costituzione del Consiglio, si prevede il sistema delle designazioni da parte delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Mi permetterei dunque di proporre, in conformità alle dichiarazioni del Sottosegretario ed a quella che è la realtà giuridica del costituendo organo, una nuova formulazione del testo in discussione che mi auguro soddisfi le varie esigenze prospettate.

Poichè si tratta di problemi esecutivi, ritengo infatti che responsabile di fronte al Parlamento sia il potere esecutivo al quale bisogna dunque assicurare la possibilità di avere un numero di rappresentanti — in seno al Consiglio — equivalente a quello del personale; pertanto, riportandomi alla primitiva formulazione dell'articolo 139 del testo unico e nello stesso tempo andando incontro alle richieste ed alle aspirazioni degli organi sindacali, propongo che nel disegno di legge in esame il numero dei membri ordinari del Consiglio superiore venga determinato in 45, di cui 20 dipendenti civili dello Stato in rappresentanza del personale, venti rappresentanti dell'Amministrazione statale e cinque rappresentanti del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura generale dello Stato. Più precisamente, si tratterebbe di due magistrati del Consiglio di Stato, due della Corte dei conti ed uno dell'Avvocatura dello Stato che costituirebbero una categoria di personale a se stante con una configurazione atipica rispetto a quello statale; bisognerebbe poi aumentare da 12 a 13 i direttori generali scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente del Consiglio dovrebbe avere il compito, così come è disposto all'articolo 139 del testo unico del 1957, di scegliere quattro impiegati con qualifica non inferiore ad ispettore generale di cui almeno due, e questo lo considero molto importante, preposti ad uffici periferici.

Se si accogliesse questa mia proposta, che potrei naturalmente formulare in maniera più precisa, non applicheremmo in modo rigido il principio della pariteticità, pur

realizzando una ragionevole equivalenza tra i membri del Consiglio superiore il cui compito consultivo in materia di ordinamento del personale civile e di organizzazione, funzionamento e perfezionamento tecnico dei servizi sarà di grande ausilio per il Governo: ma le funzioni di questo organismo degenererebbero il giorno in cui, per una rigida applicazione del principio di pariteticità, esso giungesse ad essere soltanto un organismo sindacale.

Per tali ragioni, onorevoli senatori, vi invito a considerare benevolmente la mia proposta.

D E L U C A . Vorrei porre soltanto una domanda: vogliamo o non vogliamo la riforma burocratica? Se è vero che la vogliamo, per quale ragione, in un organo consultivo quale è il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione, devono essere rappresentati, con particolari riguardi, i più alti organismi della nostra burocrazia, che sono dei veri « tabù », che sono cioè intoccabili, e che finiscono sempre con l'avere l'ultima parola? In questo modo sono convinto che non si arriverà mai ad una vera riforma della nostra burocrazia!

G I R A U D O , *relatore*. Vi sono momenti, nella vita di ogni Paese, in cui è necessario fare non tanto il processo agli uomini politici ed ai burocrati quanto allo Stato, nella sua capacità e sufficienza legislativa; proprio per questo motivo mi sembra molto utile che nel Consiglio superiore della pubblica Amministrazione siano rappresentati anche il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato, in quanto sono certo che il loro apporto sarà quanto mai utile ai fini di quelle riforme che intendiamo perseguire.

Il nuovo testo del provvedimento da me proposto mi pare sia veramente in grado di soddisfare le varie esigenze prospettate, facendo salvo il principio di una giusta equivalenza tra le diverse forze che esclude il principio di pariteticità, il quale ultimo, a mio avviso, in questo caso non farebbe altro che complicare le cose, data la funzione dell'organo di cui trattasi.

B I S O R I . Io domando ancora, onorevole Presidente, se sul nuovo e più ampio testo predisposto dalla Sottocommissione — e poi ritoccato dal senatore Giraudo — sia opportuno che la Commissione decida in sede deliberante. Prima di procedere all'esame di quel testo bisognerebbe (mi pare) per lo meno prender contatti con la Presidenza del Senato per sentire in via breve se essa trovi difficoltà a che ci pronunciamo su norme che sono di portata molto diversa da quella del disegno di legge che essa ci deferì in sede deliberante.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Mi devo dichiarare completamente d'accordo con quanto detto dall'onorevole relatore, sottolineando che anche il testo predisposto dalla Sottocommissione ha messo in evidenza la particolare posizione dei rappresentanti degli organi giurisdizionali dello Stato in seno a questo Consiglio superiore.

La Sottocommissione ha fatto cenno a due magistrati del Consiglio di Stato e a due della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere, designati dai rispettivi presidenti; pertanto, il Governo non entra affatto in queste nomine. Si parla poi di un sostituto avvocato generale ed anche di questa nomina il Governo non si interessa affatto; pregherei dunque gli onorevoli Commissari di essere obiettivi nei propri giudizi e di non cadere in contraddizioni.

Desidero inoltre precisare che non mi sento affatto di condividere la condanna sommaria, per così dire, che si è fatta dei massimi esponenti della burocrazia dello Stato ed escludo nel modo più assoluto che si tratti di elementi nocivi alla riforma della pubblica Amministrazione!

D E L U C A . Non ho detto che sono nocivi, ma che sono « tabù »! Il che è diverso.

F A B I A N I . Dalle dichiarazioni del senatore Giraudo e dell'onorevole Sottosegretario appare evidente che si vuole completamente negare il principio di pariteticità cui il testo della Sottocommissione è ispi-

rato, quando invece tale criterio era alla base dell'accordo intervenuto tra il Ministro ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Nel corso della precedente seduta, infatti, abbiamo avuto una spiegazione con l'onorevole Ministro in base alla quale abbiamo avuto dalla Commissione il preciso incarico di elaborare un nuovo testo del provvedimento.

Z A M P I E R I . Un testo che però noi non abbiamo accettato nel suo principio informatore!

F A B I A N I . Dovete tuttavia ammettere che il Ministro è stato favorevole a quelle norme.

Z A M P I E R I . Ma è al Parlamento che spetta di decidere! La responsabilità di approvare le leggi è propria del Parlamento!

F A B I A N I . Il senatore Zampieri non avrà certamente dimenticato quante volte la nostra parte politica abbia rivendicato la fondatezza di questo principio, ma in questo caso bisogna tenere presente, ripeto, che sul criterio di pariteticità era intervenuto un accordo tra il Ministro e le organizzazioni sindacali ed aggiungo che il Ministro stesso è rimasto molto sorpreso nel constatare che nell'articolo unico del disegno di legge in oggetto tale principio non fosse stato recepito. Il Ministro ci ha dichiarato più volte di essere d'accordo con i sindacati su questo punto e devo pertanto lamentare che ora venga rimesso in discussione il testo della Sottocommissione sul quale sembrava si fosse raggiunto l'accordo.

Inoltre, ciò che per noi è inaccettabile è il fatto che il senatore Giraudo, per giustificare le modifiche a quel testo, afferma che adottare per il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione il principio di pariteticità sarebbe addirittura pericoloso e complicherebbe le cose!

G I R A U D O , *relatore*. Quello che non mi sembra opportuno è accettare un principio rigido di pariteticità! Ciò che io ho proposto è dunque di accettare un criterio di equivalenza.

F A B I A N I . Dovete tuttavia ammettere che noi ci troviamo ora di fronte ad una situazione del tutto diversa rispetto a quella concordata con i sindacati, situazione che potrebbe consigliarci soluzioni diverse; per tale motivo non ci sentiamo di accettare la proposta del senatore Giraudo e chiediamo un rinvio della discussione alla prossima settimana perchè desideriamo che nessuno si trovi dinanzi ad un fatto compiuto. È nostra intenzione infatti trattare ulteriormente il problema con il Ministro e con le organizzazioni sindacali interessate.

P A L U M B O . Mi pare sia necessario acquisire alla discussione questo dato di fatto: l'unico disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri e per il quale è stata autorizzata la presentazione al Parlamento è quello n. 1160, composto di un unico articolo.

Pertanto, la sorpresa del ministro Preti alla quale si è riferito il senatore Fabiani non aveva ragione d'essere perchè non poteva il Ministro non sapere che il Governo non aveva accettato altro provvedimento che questo, pur essendovi stata una proposta del Ministro della riforma della pubblica Amministrazione ispirata al criterio di pariteticità.

Stando così le cose dubito dunque molto, come ha giustamente fatto rilevare il senatore Bisori, dell'opportunità che la 1ª Comsione, in sede deliberante, possa pronunciarsi su un disegno di legge del tutto diverso da quello che è stato trasmesso dal Governo al Parlamento.

P R E S I D E N T E . Per meglio approfondire l'esame delle norme proposte, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari